

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, denominata "SIBILLA - Società consortile a responsabilità limitata". La società ha sede legale in Camerino.

Il trasferimento della sede (legale) nel medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dell'atto costitutivo e potrà essere deliberato semplicemente dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci; l'organo amministrativo, inoltre, potrà istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; spetta, invece, ai soci decidere, con le maggioranze previste per le modifiche all'atto costitutivo, il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello precedentemente indicato ovvero decidere in merito all'istituzione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci e nell'ambito del concetto di "domicilio" e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso, sempreché i medesimi l'abbiano comunicato alla società, anche l'eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail) o telefax. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 2

DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 3

OGGETTO E SCOPI

La Società - che non ha fini di lucro - coerentemente con le proprie finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) costituito per la realizzazione del Programma di iniziativa Comunitaria denominato "Leader", ha per scopo prioritario la progettazione, la gestione e l'attuazione di PAL (Piani di Azione Locale), di cui al predetto Programma "Leader", presentati dal G.A.L., a cominciare dal PAL relativo al Programma cosiddetto "Leader +", al fine di valorizzare l'area territoriale che ne sarà interessata, all'uopo indirizzando le proprie iniziative ed interventi al sostegno, alla valorizzazione, alla promozione ed allo sviluppo di quell'area, in coerenza con gli obiettivi della Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali, prestando i servizi idonei a favorire ed ottenere l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici e comunitari.

In particolare la Società opererà nel perseguimento del seguente oggetto sociale, la cui elencazione non deve ritenersi limitativa:

- a) sostegno all'agricoltura ed alle attività connesse, animazione e promozione dello sviluppo sostenibile rurale, sostegno all'innovazione del sistema agricolo locale;
- b) promozione dello sviluppo turistico ed in particolare di quello agriturismo, eno-gastronomico, culturale ed ambientale del territorio; miglioramento dell'offerta turistica;
- c) tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali;
- d) sostegno ed assistenza tecnica alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali, cooperative, commerciali e del terziario, favorendo, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, la nascita ed il rafforzamento di iniziative capaci di generare nuove opportunità imprenditoriali e produrre nuova occupazione; attività di animazione rivolta ai piccoli produttori locali; introduzione di metodologie innovative sia nella fase produttiva che nella fase di commercializzazione;

- e) aiuti alle imprese per l'introduzione di metodi innovativi, di processo e di prodotto, nonché per migliorare il rapporto tra processo produttivo ed ambiente;
- f) valorizzazione, promozione e commercializzazione del territorio, dei prodotti agricoli e tipici locali, favorendone la conoscenza e l'accesso ai mercati;
- g) salvaguardia dell'ambiente e miglioramento della qualità della vita attraverso l'incremento ed il miglioramento dei servizi;
- h) valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, architettonico e culturale;
- i) realizzazione di corsi di formazione professionale, favorire l'accesso al mondo del lavoro ed accrescere le opportunità lavorative nel territorio, specie per i giovani ed i disoccupati; miglioramento del profilo qualitativo degli occupati;
- l) promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici, all'interno ed all'esterno dell'area di intervento, anche in riferimento alle potenzialità offerte dal commercio elettronico; realizzazione di banche dati, materiali didattici, realizzazione e gestione di convegni, seminari, mostre e manifestazioni anche fieristiche e promozionali; realizzazione di progetti sperimentali o innovativi di telelavoro;
- m) creazione di reti al fine di moltiplicare il know-how del territorio tramite animazione e scambi; attivare la cooperazione tra operatori locali, promuovendo azioni comuni che coinvolgano territori ed operatori sia della Regione Marche, che di altre Regioni italiane e di altri Stati membri;
- n) animazione rivolta ai cittadini, ai soggetti pubblici ed agli operatori privati locali, finalizzata al rafforzamento delle loro capacità organizzative ed al collegamento in rete delle loro attività;
- o) sostegno ad iniziative, attività e servizi a finalità sociali promozione sostegno ed assistenza tecnica, dell'agriturismo e del turismo rurale;
- p) realizzazione di studi, progetti di fattibilità e di sviluppo, ricerche di mercato, indagini, consulenze ed assistenza tecnica ai soggetti ed agli operatori pubblici e privati; consulenze e ricerche in campo socio-economico, ambientale ed indagini conoscitive;
- q) fornitura di servizi collettivi, attività di promozione e culturale, divulgazione e sensibilizzazione;
- r) realizzazione e fornitura di servizi per controllo di gestione economico finanziaria, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, ambiente ed impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari, collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione.

La Società potrà inoltre svolgere ogni altra attività affine, connessa e correlata alle finalità di cui sopra.

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento del proprio scopo sociale, la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni e le attività economiche mobiliari, immobiliari, finanziarie, tecnico-scientifiche, promozionali, utili od opportune.

In particolare la Società potrà realizzare servizi finanziari idonei ad agevolare lo sviluppo economico delle imprese locali, nonché favorire tutte quelle azioni a sostegno delle attività esistenti per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie per l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici e comunque per la ricerca di ottimali fonti di finanziamento.

A tal fine la Società potrà dare garanzie tanto personali che reali, anche a favore di terzi.

La Società potrà pertanto attivare proprie divisioni commerciali, tecniche, finanziarie ed immobiliari funzionali all'attività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare contratti o convenzioni di collaborazione o consulenza con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, nonché con enti ed associazioni, avvalendosi della propria struttura operativa e del contributo tecnico-operativo dei soci.

ART. 4
CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari a 12.802,40(dicesi dodicimilaottocentodieci/40) Euro, diviso in quote come per legge. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni sua quota. Le quote sono indivisibili ed il loro possesso comporta piena adesione allo statuto sociale.

I soci aventi natura privata e quindi non aventi natura di soggetto o ente pubblico, dovranno detenere un numero di quote di importo complessivo superiore al 50% del capitale sociale.

ART. 5
AUMENTO DI CAPITALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti si richiama quanto disciplinato dall'art. 2481-bis del codice civile. Si precisa in ogni caso che, in linea a quanto previsto da detto articolo di legge, è facoltà di prevedere, nell'ambito della decisione di aumento di capitale sociale, che il diritto alla sottoscrizione di detto aumento possa essere esercitato entro un termine superiore ai trenta giorni previsti dalla norma e che, con la medesima decisione, si potrà consentire, altresì, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta sia sottoscritta dagli altri soci ovvero da terzi.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale a pagamento, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ART. 6
RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

ART.7
APPORTI FINANZIARI DEI SOCI

I soci possono apportare somme in conto capitale improduttive di ogni e qualsiasi interesse a favore dei soci stessi. Tali somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale, in quest'ultimo caso previa delibera dell'assemblea dei soci.

I soci, inoltre, potranno finanziare la società alle condizioni fissate dai soci stessi, con propria decisione, ovvero dall'organo amministrativo purché nel pieno rispetto delle relative disposizioni di legge in materia: in particolare, la società potrà acquisire fondi presso i propri soci con obbligo di rimborso purché alle condizioni e con le modalità e limiti prescritti dall'art. 11 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e delle sue norme attuative (ossia, a condizione che i soci che effettuano i finanziamenti siano titolari di una quota di capitale sociale non inferiore al 2% e siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi). Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova piena applicazione quanto disposto dall'art 2467 cod. civ..

ART. 8 CESSIONE DI QUOTA

Nel caso in cui un socio voglia alienare la sua quota potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri soci.

A tal fine il socio che intenda alienare la propria quota o parte di essa, dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione della quota in vendita, il prezzo convenuto, le persone alle quali intende alienare ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro intenzione al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato ed il socio alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere alla persona indicata, al prezzo ed alle condizioni indicate, la quota offerta.

Se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la quota oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

L'accettazione dovrà, peraltro, riguardare tutta la quota offerta in vendita.

ART. 9 RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante raccomandata a/r o a mano (con firma della ricevuta), che dovrà essere inviata alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle Imprese, esso è esercitabile entro 15 giorni dalla data in cui la decisione è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci ovvero degli amministratori.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 10.

ART.10
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE
DEL SOCIO RECEDENTE

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 cod. civ..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzi da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in tale ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ..

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ART. 11
BILANCIO

L'esercizio sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottare ai sensi del successivo art. 16. entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata) la ragione della dilazione.

ART. 12
UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati:

- 1) a riserva legale nella misura del 20% (venti per cento);
- 2) il residuo 80% (ottanta per cento) al fondo riserva straordinaria.

Nessun utile potrà essere ripartito tra i soci.

ART. 13

SOCI

Possono far parte della Società consortile gli Enti ed i Soggetti pubblici, gli Enti locali, le Camere di Commercio, le Università e gli Istituti di ricerca, nonché i soggetti privati, gli imprenditori, le Società di persone e di capitali, le Società cooperative, le Aziende ed Istituti di credito, gli Istituti di Assicurazione, le Associazioni, le Organizzazioni e le Associazioni di categoria, i Consorzi, gli Istituti e le Fondazioni, gli operatori, aventi ad oggetto attività non in contrasto con gli scopi della Società consortile.

ART.14

DECISIONI DEI SOCI

Art.14.1 Decisioni dei soci - Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservati alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili nonché il ripianamento delle perdite;
- b) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo e la determinazione dei loro poteri e compiti;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione dei compensi e/o indennità degli amministratori e dei sindaci;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, quali, a titolo esemplificativo, operazioni di cessione, acquisto o conferimento di azienda o rami di attività, ovvero che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.14.2 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci) e il socio recedente non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART.15

DECISIONI ASSUNTE TRAMITE

CONSULTAZIONI SCRITTA E/O CONSENSO SCRITTO

Salvo quanto previsto al successivo art. 16, i soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica), fatto pervenire al domicilio risultante dal libro dei soci.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 8 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 e non superiore a giorni 10.

La risposta deve contenere una approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto sarà considerata come mancato esercizio del diritto di voto da parte degli stessi.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate, ed entro 5 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto dal successivo art.15.1.

In entrambi i casi, spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute ovvero i consensi ricevuti, redigere un apposito documento, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da trascrivere senza indugio sul libro delle decisioni dei soci, dal quale dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché di coloro che hanno fatto pervenire la propria decisione fuori dal termine fissato, con il capitale da ciascuno rappresentato ed eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto di consultazione, se richiesto dai soci stessi, e comunicare i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, oltre alla data in cui la decisione eventualmente assunta si intende adottata.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società unitamente al documento riepilogativo redatto dall'organo amministrativo e trascritto sul libro delle decisioni dei soci.

Art.15.1 Maggioranze richieste per la validità della decisione

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51 % del capitale sociale.

ART.16

DECISIONI ASSUNTE TRAMITE ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 14 alle lettere e)-f)-g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano, anche in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 15, anche un solo amministratore o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea.

L'assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.16.1- Svolgimento dell'assemblea e verbale della riunione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la redazione del verbale dell'assemblea gli intervenuti nomineranno un segretario, socio o non socio; nei casi di cui all'art.2480 cod.civ., il segretario sarà scelto nella persona di un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.16.2 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50 % del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti in assemblea.

Nei casi di cui all'art. 14 lett. e)-f)-g) del presente atto, è comunque richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano il 50,10 % del capitale sociale.

Le partecipazioni del socio recedente o moroso ai sensi dell'art. 2466 cod.civ. non sono computate né per la valida costituzione dell'assemblea, né per il calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera in quanto a tali soggetti non spetta il diritto di intervento in assemblea.

Le partecipazioni del socio in conflitto d'interesse con la società rispetto ad una determinata decisione, sono computate ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) ma non nel calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo), in quanto tale soggetto deve astenersi dall'esercizio del diritto di voto.

ART.17
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- A. da un Amministratore Unico, anche non socio;
- B. da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di 11 membri, anche non soci che possono operare, con le competenze e le modalità che verranno determinate dai soci in occasione della nomina:

- con metodo collegiale, secondo quanto previsto dagli art.li 17.2 e 17.3 del presente atto costitutivo;
- con metodo disgiuntivo e/o congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art.17.3 del presente atto costitutivo;

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., sono, in ogni caso, competenza del Consiglio di amministrazione con metodo collegiale.

Il Consiglio di amministrazione, se costituito, elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è nominato dai soci; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto di nomina.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Art.17.1 Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori rimangono in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi rimangono in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e, se nominato, al Presidente del Collegio sindacale. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 giorni nel Registro delle Imprese a cura del Collegio sindacale, se nominato, ovvero in sua assenza a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono promuovere la decisione dei soci per provvedere alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Le dimissioni dell'intero organo amministrativo hanno effetto:- immediato, in caso di nomina del

collegio sindacale il quale, nel frattempo potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.- dal momento in cui il nuovo organo è ricostituito, in assenza dell'organo di controllo.

Art.17.2 Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione che opera con metodo collegiale, per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

A tal fine, il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente (ovvero, in caso di impossibilità del Presidente, da qualsiasi consigliere in carica) con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio, fax, posta elettronica, raccomandata a mano) almeno 8 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno 5 giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'unione europea.

- le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione; Se i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Della deliberazione della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori.

Qualora non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta o qualora uno o più amministratori non richiedano espressamente la convocazione della riunione, (ovvero qualora non sia necessario l'intervento del notaio), i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica), fatto pervenire al domicilio comunicato alla società dai soggetti interessati.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

Gli amministratori hanno 8 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 e non superiore a giorni 10.

La risposta deve contenere una approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta degli amministratori entro il termine suddetto sarà considerata come mancato esercizio del diritto di voto da parte degli stessi.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale l'amministratore consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

Dell'iniziativa deve risultare informato, se nominato, anche l'organo di controllo.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate, ed entro 5 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti amministratori che raggiungano il quorum deliberativo previsto da questo articolo.

In entrambi i casi, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute ovvero i consensi ricevuti, redigere un apposito documento, da egli stesso sottoscritto, da trascrivere senza indugio sul libro delle decisioni degli amministratori, dal quale dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il risultato della votazione ed eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto di consultazione, se richiesto dagli amministratori stessi ovvero dai sindaci, e comunicare i risultati a tutti gli amministratori e ai sindaci, se nominati, oltre alla data in cui la decisione eventualmente assunta si intende adottata. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà degli amministratori devono essere conservati dal Presidente del consiglio di amministrazione unitamente al documento riepilogativo sopraddetto.

Art.17.3 Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento degli atti per i quali, ai sensi dell'art. 14.1 del presente atto, è necessaria la preventiva autorizzazione dei soci. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogni qualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 cod. civ. e costituisce giusta causa di sua revoca.

Il consiglio di amministrazione, se opera con il metodo collegiale, può nominare tra i suoi membri, a norma dell'art. 2381 cod.civ., uno o più amministratori delegati, fissandone le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del cod. civ. e quelle che, ai sensi del presente atto, sono riservate ai soci.

Ove, in sede di nomina, sia previsto che gli amministratori, anziché collegialmente, agiscano congiuntamente/disgiuntamente tra loro, i componenti del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 2475 comma 5 cod. civ., agiscono:

-in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;

-in via tra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e, comunque, per tutte le operazioni di valore superiore a €. 100.000,00 (centomila/00).

Sono considerati atti di gestione straordinaria a titolo indicativo e non tassativo, ogni operazione immobiliare, l'assunzione di mutui con o senza garanzie, la concessione di garanzie a favore di terzi, la compravendita di aziende o rami di azienda, la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi, di enti collettivi di ogni genere, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

Per le decisioni da adottarsi disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; competenti a decidere sull'opposizione sono i soci riuniti collegialmente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone il potere.

Art.17.4 Rappresentanza della società

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta

- nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al Presidente e, in sua assenza, al/ai vicepresidente/i del consiglio di amministrazione se nominati, previa deliberazione del consiglio stesso; la firma da parte del vice-presidente è, di per sé, idonea a dimostrare l'assenza o l'impedimento del presidente.

- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

- nel caso di sistema di amministrazione non collegiale, in via disgiunta l'uno dall'altro, nelle materie in cui detti membri del consiglio di amministrazione possano operare, a seconda di

quanto stabilito all'atto della nomina o del presente atto costitutivo, con metodo disgiuntivo e/o in via congiunta l'uno con gli altri nelle materie in cui detti membri del consiglio di amministrazione possano operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o del presente atto costitutivo, con metodo congiuntivo.

L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, anche a dipendenti della società.

Art.17.5 Compensi agli amministratori

All'amministratore unico o ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci potranno, inoltre, assegnare loro un compenso annuo complessivo, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

All'organo amministrativo potrà, altresì, essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità all'atto della cessazione della carica, proporzionale alla durata della stessa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art.17.6 Azione di responsabilità contro gli amministratori

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta una maggioranza di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

ART.18

ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un Revisore Unico o il Collegio sindacale.

In caso di nomina del Collegio sindacale, si applicano, ove nel presente atto non vi sia una espressa disciplina, le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e seguenti cod. civ.) ed il Collegio sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili. In deroga a quanto previsto per le società per azioni, il collegio eserciterà anche il controllo contabile secondo le disposizioni dettate dagli art. 2409 bis e seguenti del cod. civ. in tema di società per azioni.

Salvo che nei casi in cui è obbligatoria la nomina del Collegio sindacale, il controllo contabile della società potrà essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano al revisore, ove nel presente atto non vi sia una espressa disciplina, tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

I sindaci o il revisore restano in carica per tre esercizi (con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico) e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci o del revisore sarà definita dai soci nell'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, facendo riferimento, per quanto possibile, alle vigenti tariffe professionali.

ART.19

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nei termini fissati e/o disposti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Lo scioglimento volontario della società, nonché la nomina dei liquidatori è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

ART.20

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, la soluzione sarà devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Macerata al quale espressamente si aderisce.

Il Collegio, composto da tre arbitri nominati dalla stessa camera arbitrale, deciderà in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale (ossia il procedimento dovrà svolgersi secondo le norme previste dal Codice di Procedura Civile di cui agli articoli 806 e seguenti, e successive e relative integrazioni e/o modificazioni).

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci presa con una maggioranza del 51% del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 9 del presente atto.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 21

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle società consortili miste.

ART. 22

BENEFICI FISCALI

Si invocano tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previsti in materia di Società consortili